



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte delle Associazioni biologiche per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014 n. 702 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, gli artt. 21, 22, e 24;

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014 n. 702, modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che dichiara, all'art. 52, che lo stesso si applica fino al 31 dicembre 2022;

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014 n. 702 che dichiara, all'art. 51 comma 4, che al termine del periodo di validità dello stesso, i regimi di aiuto esentati a norma del suddetto regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi;

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 n. 848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTI gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2022 in ragione dell'impatto della pandemia da COVID-19 (2020/C 424/05);

VISTI gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

VISTO il piano d'azione comunitario per lo sviluppo dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 *final* del 25 marzo 2021;



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 12;

VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e, in particolare, l’art. 13, comma 2, lettera h) modificato da ultimo dall’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che definisce i distretti biologici/biodistretti;

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’art. 1, comma 522, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato “Fondo per l’agricoltura biologica”, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a questa connessa, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 68, comma 15-bis, che dispone per l'anno 2021 un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro per il "Fondo per l'agricoltura biologica";

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricole, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico";

VISTO il Decreto ministeriale 14 ottobre 2022 n. 522163, recante "Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica", finanziati a valere sulla disponibilità del "Fondo per l'agricoltura biologica" di cui all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come incrementato dall'art. 68, comma 15 -bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. b) del Decreto ministeriale 14 ottobre 2022 n. 522163 ai sensi del quale il 30% delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto Fondo sono destinate a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

VISTO il decreto-legge dell'11 novembre 2022 n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" ha assunto la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2018 n. 6793 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009";



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2023;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 107781 del 17 febbraio 2023, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 119 e in corso di registrazione dalla Corte dei Conti, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla "Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023" del 20 gennaio 2023, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica ai sensi del D.P.C.M. 179/;

VISTA la direttiva direttoriale 22 febbraio 2023 n. 118468, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva del Ministro 20 gennaio 2023 n. 29419;

RITENUTO, in attuazione, dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 ottobre 2022 n. 522163 e al fine di concedere i contributi di cui al comma 2 del medesimo art. 1 del D.M., di adottare il presente Decreto per l'attuazione di specifici interventi per le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica da parte delle associazioni biologiche;

RITENUTO, in particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del D.M. 14 ottobre 2022 n. 522163 di definire le categorie di intervento, l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

DECRETA



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Avviso definisce le modalità per la realizzazione di interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica.
2. Nel rispetto delle procedure e delle modalità attuative fissate dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163, il presente Avviso definisce le categorie di intervento, l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni e di rendicontazione delle spese.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163, sono ammissibili a contributo, a valere sul presente Avviso, i Progetti a carattere nazionale presentati da Associazioni biologiche.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso, fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2018/848 e quelle di cui all'art. 2 del Decreto del 14 ottobre 2022, n. 522163, si intende per:
 - a. "Associazioni biologiche": le associazioni di esclusiva rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie associate in almeno dieci Regioni o Province autonome;
 - b. "Commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

- c. “Conversione”: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica;
- d. “Decreto”: il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 pubblicato sulla GURI n. 293 del 16 dicembre 2022 recante “Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica”;
- e. “Direzione generale”: Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;
- f. “Fondo”: “Fondo per l’agricoltura biologica” di cui all’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come incrementato dall’art. 68, comma 15 -bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- g. “Ministero”: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- h. “Produzione biologica”: la produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
- i. “Prodotto biologico”: un prodotto derivante dalla produzione biologica;
- j. “Progetto”: la proposta progettuale articolata nelle categorie di interventi ammissibili;
- k. “Settore agricolo”: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- l. “Soggetti beneficiari”: le piccole e medie imprese del settore agricolo, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, destinatarie finali degli interventi previsti dall'Avviso;
- m. “Soggetto proponente”: il soggetto che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei propri componenti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
- n. “Prodotto agricolo”: i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- o. “Produzione agricola primaria”: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- p. “Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

Articolo 3

Progetti e interventi ammissibili

1. I Progetti devono interessare un ambito territoriale nazionale. Il carattere nazionale dei Progetti è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di cinque o più regioni e/o province autonome e hanno ricadute in ambito nazionale. L'importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare il 50% del totale dei costi ammissibili del Progetto.
2. I Progetti possono avere a oggetto uno o più interventi di seguito indicati.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

i Iniziative per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014)

Le iniziative sono volte a sviluppare azioni di informazione e formazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione di informazione sui prodotti biologici. Sono ammissibili azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), azioni di informazione, scambi interaziendali di breve durata nonché visite di aziende agricole.

Costi ammissibili	Soggetto che sostiene il costo
a. spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching) e azioni di informazione	Organismi prestatori di servizi
b. spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti	Soggetti beneficiari

L'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni e possono coincidere con il Soggetto proponente.

Gli aiuti sono accessibili a tutti i Soggetti beneficiari ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora il servizio di trasferimento di conoscenze o di informazione sia erogato dal Soggetto proponente, l'appartenenza dei Soggetti beneficiari all'Associazione biologica non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ii Iniziative per servizi di consulenza per l'agricoltura biologica (art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014)

Le iniziative sono volte a supportare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori attraverso servizi di consulenza mirati all'avvio del processo di passaggio alla produzione biologica, alla fase di conversione, al miglioramento della produzione biologica sia in termini di prestazioni economiche che ambientali.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati agli organismi prestatori dei servizi di consulenza.

Gli organismi che prestano i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza e possono coincidere con il Soggetto proponente.

L'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.

L'importo per i servizi di consulenza è limitato a 1.500 euro per beneficiario.

iii Iniziative promozionali a favore dei prodotti agricoli biologici (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014)

Iniziative volte a garantire la promozione e a sostenere lo sviluppo dei prodotti biologici attraverso:

- i l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni dedicate ai temi dell'agricoltura biologica.
- ii pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici.

Le pubblicazioni di cui alla lett. b) non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari, fatta eccezione per il riferimento al biologico.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

Costi ammissibili	Soggetto che sostiene il costo
Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni dedicate ai temi dell'agricoltura biologica	
a. spese di iscrizione	Soggetti beneficiari
b. spese di viaggio e spese per il trasporto di animali	Soggetti beneficiari
c. spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento	Organismi prestatori di servizi
d. affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio	Organismi prestatori di servizi
Pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici	
a. le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sulle produzioni biologiche o sugli operatori biologici, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;	Organismi prestatori di servizi
b. spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sulle produzioni biologiche o sugli operatori biologici	Organismi prestatori di servizi

L'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.

Gli organismi prestatori di servizi possono coincidere con il Soggetto proponente.

Gli aiuti sono accessibili a tutti i Soggetti beneficiari ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Qualora il servizio sia erogato dal Soggetto proponente, l'appartenenza dei Soggetti beneficiari all'Associazione biologica non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

3. Le spese ammissibili per l'attuazione dei Progetti sono definite dall'art. 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 e sono riportate nell'**Allegato A** "Spese ammissibili" al presente Avviso.
4. Le spese sono ammissibili dal momento di presentazione della richiesta di contributo.
5. Le intensità massime di aiuto concedibile e, in generale, i vincoli e le soglie riportate nel presente Avviso potranno essere oggetto di revisione a seguito di eventuali modifiche che interverranno nel quadro regolatorio e normativo, previo assenso da parte della Commissione europea e nel limite delle risorse disponibili.

Articolo 4

Soggetti proponenti e beneficiari

1. Possono presentare domanda di accesso ai contributi per i Progetti a carattere nazionale le Associazioni biologiche, così come definite dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163, quali Soggetti proponenti.
2. I Soggetti beneficiari del Progetto sono le PMI biologiche e quelle in conversione. Le PMI possono essere:
 - a. imprese che operano nella produzione agricola primaria;
 - b. imprese che operano nella trasformazione di prodotti agricoli;
 - c. imprese che operano nella commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 5

Requisiti dei Soggetti beneficiari e dei Soggetti proponenti

1. I Soggetti beneficiari devono possedere, ove applicabili, i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non essere in stato di liquidazione giudiziale ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- d) non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste all'articolo 67 dello stesso. L'esclusione dall'erogazione del contributo opera se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. In ogni caso, l'esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Decreto, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta sanzionata;
- e) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, né essere oggetto di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- f) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- g) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- h) non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

- i) di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/99;
 - j) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dall'articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - k) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione a Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, par. 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - l) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
 - m) non avere procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali in corso né imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. nei propri confronti;
 - n) non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
 - o) non avere ancora avviato le attività del Progetto alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti dai Soggetti beneficiari al momento dell'avvio degli interventi di cui all'art. 3 comma 2 del presente Avviso.
3. I requisiti di cui al comma 1, laddove applicabili, devono essere altresì posseduti dal Soggetto proponente al momento della presentazione della domanda.
4. Il possesso dei requisiti deve essere attestato dal Soggetto proponente e dai Soggetti beneficiari mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. I Soggetti beneficiari dovranno fornire la citata dichiarazione prima dell'avvio degli interventi di cui all'art. 3 comma 2 del presente Avviso.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 6

Stanziamiento disponibile

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei Progetti ritenuti ammissibili ammontano ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).
2. Il Progetto presentato deve avere un importo complessivo non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Articolo 7

Durata del Progetto

1. Il Soggetto proponente è tenuto a garantire la realizzazione delle attività ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del Progetto.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere una sola proroga del termine, previa presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione dell'attività realizzata.

Articolo 8

Termini e modalità di presentazione della proposta progettuale

1. Le domande di accesso alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata al successivo comma 4, devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it e dovranno riportare nell'oggetto "*Istanza per la concessione di agevolazioni volte a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica – Associazioni biologiche*".
2. Le domande di accesso alle agevolazioni dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.
3. Le domande presentate decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo non sono ritenute ricevibili. Non sono altresì considerate ricevibili le domande presentate attraverso modalità diverse



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

da quelle previste dal presente Avviso. Per la determinazione della data e dell'orario di presentazione della domanda fa fede l'orario di ricevimento della PEC al server del Ministero.

4. La domanda di accesso alle agevolazioni del presente Avviso contenere la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente, redatta preferibilmente secondo il modello **Allegato B**;
 - dichiarazione del Soggetto proponente resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Avviso, laddove applicabili, redatta preferibilmente secondo il modello **Allegato C**;
 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto proponente;
 - atto costitutivo e statuto, ove esistenti, del Soggetto proponente;
 - descrizione del Progetto redatto in conformità alle indicazioni di cui all'**Allegato C1**, indicando in particolare: ubicazione dell'attività; elenco dei costi ammissibili; tipologia dell'aiuto ed importo del finanziamento pubblico necessario per le attività;
 - dettaglio finanziario del Programma di intervento redatto in conformità alle indicazioni di cui all'**Allegato C2**;
5. La documentazione indicata al precedente comma 4 del presente articolo è sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, è allegata all'istanza copia conforme all'originale della relativa procura e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 9

Istruttoria delle istanze ed erogazione del contributo

- L'istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni è avviata alla scadenza del termine di presentazione delle stesse, come indicato all'articolo 8, comma 2 del presente Avviso.
- Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'eventuale supporto di un Gruppo di lavoro costituito ad hoc, accerta la ricevibilità delle domande di accesso alle agevolazioni, verificando



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, pena l'esclusione.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento accerta altresì la completezza e la regolarità delle istanze stesse, nonché la relativa ammissibilità e la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente Avviso.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di *par condicio* dei partecipanti. Il Responsabile Unico del Procedimento, in caso di soccorso istruttorio, assegna un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a comunicare i motivi che ostano all'ammissibilità dell'istanza nei casi di cui al precedente comma 4, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento può, altresì, chiedere in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
7. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento provvede a comunicare l'ammissibilità o l'inammissibilità della documentazione presentata.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Ufficio PQAI I della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.
9. Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 14 ottobre 2022, n. 522163, la verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione tecnico-scientifica dei Progetti presentati, ivi incluso il piano finanziario del Progetto stesso, è effettuata da una Commissione ministeriale di valutazione, da nominarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, e composta da funzionari del Ministero. Il Ministero, se necessario, in



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

considerazione della peculiarità del metodo di produzione biologico, può designare uno o più esperti scientifici, anche esterni all'amministrazione, qualificati nella materia specifica delle tematiche dei Progetti. La Commissione può riunirsi in presenza o in modalità telematica.

10. Le proposte progettuali sono esaminate e valutate dalla Commissione di cui al punto precedente sulla base di un sistema di punteggi attribuito a ciascun criterio di valutazione di seguito riportato.

	Criteri di valutazione	Punteggio Max	Voto Commissione
1	Tipologie di attività previste dal Progetto Vengono conteggiati le tipologie di intervento di cui all'art. 3 comma 1, punti i, ii e iii riportate nel Programma <ul style="list-style-type: none">• Una tipologia: punti 5• Due tipologie: punti 7,5• Tre tipologie: punti 10	10	
2	Rispondenza e chiarezza degli obiettivi: valutata sulla base della chiarezza nella formulazione degli obiettivi e coerenza con i risultati attesi, con particolare riferimento alla strategia generale proposta dal Progetto. La valutazione tiene conto della chiarezza nella definizione delle azioni, oltre che nella coerenza e integrazione tra le stesse <ul style="list-style-type: none">• Ottimo: punti 20• Più che adeguato: punti 15• Adeguato: punti 10• Parzialmente adeguato: 5	20	
3	Qualità del Progetto e grado di innovazione valutata sulla base dell'esaustività della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti a supporto delle attività. La valutazione tiene conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività della trattazione. Inoltre, sarà valutato il grado di originalità e di innovazione del progetto. Sono altresì valutate la coerenza dei tempi di realizzazione delle attività proposte e la tempestività	20	



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

Criteri di valutazione		Punteggio Max	Voto Commissione
	degli interventi. <ul style="list-style-type: none">• Ottimo: punti 20• Più he adeguato: punti 15• Adeguato: punti 10• Parzialmente adeguato: 5		
4	Trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi valutata attraverso la replicabilità dei risultati del Progetto, ovvero la possibilità che le soluzioni innovative da esso individuate possano esser replicate e/o adattate a contesti diversi da quello specifico del progetto, attraverso: processi di qualificazione professionale e di disseminazione di competenze, trasferimento di tecnologie a contesti applicativi diversi, definizione di modelli organizzativi, standard e protocolli <ul style="list-style-type: none">• Ottimo: punti 20• Più he adeguato: punti 15• Adeguato: punti 10• Parzialmente adeguato: 5	20	
5	Competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti valutata sulla base del sistema dei ruoli e delle relative qualifiche delle risorse umane dedicate al progetto, delle modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione, delle procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste. La valutazione terrà conto dell'efficacia e dell'efficienza del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento delle attività progettuali, anche in relazione alle modalità di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilità dei risultati <ul style="list-style-type: none">• Ottimo: punti 10• Più he adeguato: punti 7,5• Adeguato: punti 5• Parzialmente adeguato: 2,5	10	
6	Localizzazione delle attività <ul style="list-style-type: none">• Attività realizzate in 5 Regioni: punti 10	20	

MASAF - POAI 01 - Prot. Interno N.0176926 del 27/03/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

Criteri di valutazione		Punteggio Max	Voto Commissione
	<ul style="list-style-type: none">• Attività realizzate in 6 Regioni: punti 15• Attività realizzate in oltre 7 Regioni: punti 20		
TOTALE		100	

11. Sono ammessi a contributo i Progetti che hanno ottenuto un punteggio non inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 punti.
12. All'esito delle valutazioni di cui ai precedenti punti, la Commissione di valutazione predispose un apposito verbale contenente i risultati della valutazione.
13. Terminata la valutazione di cui al precedente comma, il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria redatta sulla base dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri di valutazione indicati al comma 10 ed emana il provvedimento di concessione del contributo, comunicandolo a mezzo posta elettronica certificata al Soggetto proponente.
14. Le risorse saranno attribuite sulla base dell'ordine di graduatoria di ciascun Progetto fino all'esaurimento delle stesse; pertanto, l'utile collocazione in graduatoria non comporta l'ammissione a contributo qualora non vi siano disponibilità finanziarie.
15. L'Amministrazione si riserva la facoltà di finanziare ulteriori Progetti a scorrimento della graduatoria di cui al comma 13 del presente articolo, mediante ulteriori risorse finanziarie disponibili.

Articolo 10

Termini e modalità di concessione del contributo

1. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione a saldo ovvero secondo le seguenti modalità:
 - acconti fino all'80% in tre ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento dei lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione. Il primo rateo è assegnabile a titolo di anticipazione nella misura massima del 40% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del Programma di intervento.

- saldo finale a conclusione delle attività, previa presentazione di relazione conclusiva delle attività medesima, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
2. La realizzazione delle iniziative deve essere completata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del contributo. Le spese devono essere effettuate entro il termine di conclusione del Progetto. La data di inizio dell'intervento coincide con la data di registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.
 3. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di scadenza del Progetto previa presentazione di motivata istanza e di relazione sullo stato di attuazione delle attività realizzate.

Articolo 11

Variazioni

1. Sono ammissibili variazioni al Progetto approvato.
2. Le variazioni non possono comportare in nessun caso:
 - la modifica degli elementi sulla base dei quali è stato ottenuto il punteggio complessivo per la collocazione in graduatoria;
 - l'aumento del contributo concesso;
 - l'alterazione degli obiettivi e della natura del Progetto approvato;
 - il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Avviso;
3. Le spese relative alle variazioni approvate dal Ministero sono ammissibili se sostenute a partire dalla data presentazione della richiesta di variazione.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4. Le variazioni sono soggette all'approvazione del Ministero, dietro presentazione di una relazione descrittiva delle variazioni richieste e della necessaria documentazione tecnica.
5. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne darà comunicazione nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
6. Qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione del Ministero di mancata approvazione, il Ministero non procederà all'erogazione del relativo contributo.
7. Nell'ambito di ciascun Progetto, non sono considerate variazioni e sono soggette alla sola comunicazione al Ministero, quelle che comportano una variazione della voce di spesa ammessa in relazione al Progetto stesso pari o inferiore al 20% della spesa da aumentare.
8. Non sono considerate variazioni e sono soggette alla sola comunicazione al Ministero le modifiche relative alla denominazione/ragione sociale dei Soggetti proponenti.
9. Le modifiche di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono soggette a comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al Ministero al seguente indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it.
10. Devono essere altresì comunicate preventivamente al Ministero le eventuali variazioni inerenti le attività previste dal Progetto.
11. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
12. Non sono consentite variazioni compensative per la voce "Spese generali".

Articolo 12

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti proponenti. A tal fine il Ministero può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione della Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l'intervento, sia presso i locali in cui è conservata la documentazione.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 13

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Avviso sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti.

Articolo 14

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente regime di aiuti entra in vigore dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Articolo 15

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 16

Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 17

Pubblicazione e informazioni

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: saq1@pec.politicheagricole.gov.it.
2. Il presente Decreto è pubblicato sulla sezione “Gare” del sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Oreste Gerini
Direttore Generale
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD